



**COMUNE DI PIODE**  
 PROVINCIA DI VERCELLI

-----  
 Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020  
 0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 N.7**

**OGGETTO:**

**Approvazione del Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe e delle scadenze TARI 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, presso la sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. Ferraris Davide - Presidente	Sì
2. Daffara Alberto Erminio - Vice Sindaco	Sì
3. Baladda Barbara - Consigliere	Sì
4. Ferraris Piero - Consigliere	Sì
5. Ferraris Giuseppe - Consigliere	No
6. Demiliani Davide - Consigliere	Sì
7. De Dominici Graziano - Consigliere	Sì
8. Giacobini Chiara - Consigliere	Sì
9. Ferraris Bruno - Consigliere	Sì
10. Gilardi Francesca - Consigliere	No
11. Palo Cristina - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Durio dott.ssa Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ferraris Davide, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

**Premesso** che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Visto** il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

**Visto** l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**Vista** la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";

**Dato atto** che la citata deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie ("price-cap") in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

**Vista**, la deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima;

**Considerato** che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

**Evidenziato** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Rilevato** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**Verificato** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**Preso atto** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

**Visto**, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**Dato atto che:**

- per alcune utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;
- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R.);

**Preso atto** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF così come validato dall’Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2024;

**Rammentato** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**Preso atto** che, ai sensi della citata attività regolatoria imposta da ARERA, con propria deliberazione n. 6 del 11.05.2022, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 1369 in data 12/05/2022 ed allegato al presente provvedimento;

**Considerato** che ai sensi di quanto disposto dal MTR 2 ARERA e dalla deliberazione dell’Autorità n. 363/2021, il Piano Economico Finanziario 2024 risulta definito nell’ambito della predisposizione quadriennale 2022 – 2025 sopra citata, mentre, per gli anni 2024 e 2025, l’Autorità prevede obbligatoriamente la revisione biennale in base alle nuove indicazioni metodologiche che saranno dalla stessa fornite e che non è pertanto prevista una modifica al PEF 2024 e, per la determinazione delle tariffe saranno presi in considerazione i costi già validati per l’esercizio 2024 del piano 2022 - 2025;

**Valutato**, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2024 secondo il metodo MTR-2 che conferma l’applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario, “allegato A” alla presente delibera, del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell’approvazione di ARERA;

**Atteso** che il limite di crescita è stato fissato dall’Ente Territorialmente Competente nella misura del 2,6% rispetto al totale delle entrate tariffarie dell’anno precedente;

**Rilevato** che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano Economico e Finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.1 della citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, è pari ad Euro 272.742,00 ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro 37313,00
- costi variabili: Euro 46958,00

**Atteso** che a decorrere dall'anno 2021, a valere sull'anno 2022, sia per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020 che per la deroga alla normativa citata di cui all'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi all'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 18.07.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 27.04.2023;

**Rilevato** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono quelle riportate nell' "Allegato B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**Preso atto** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2024:

- rata n. 1: rata di acconto con scadenza al 15 agosto 2024;
- rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al 15 dicembre 2024;
- con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 15 ottobre 2024;

**Dato atto** che le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e che lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;
- - la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Visto** il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 e 32 in data 28.12.2024;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

#### **PROPONE**

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione, approvati e validati dall'Ente territorialmente competente Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani Co.ve.var con delibera n. 9 C.d.A. in data 12.04.2024;

- Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5%;
  - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per annoe ad € 1,50 ad utenza per anno;
- Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - rata n. 1: rata di acconto o rata complessiva con scadenza al 15 agosto 2024;
  - rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al 15 dicembre 2024;
  - con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 15 ottobre 2024;
- Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione:

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°8, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

### **D E L I B E R A**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell'iter amministrativo a fini di attuazione dei contenuti;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°8, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to : Ferraris Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Durio dott.ssa Carmen

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03-giu-2024 al 18-giu-2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Piode, li 03-giu-2024

IL MESSO COMUNALE  
F.to : Cucciola rag. Omar

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2024**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Durio dott.ssa Carmen

---

È copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

03-giu-2024

03-giu-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Durio dott.ssa Carmen